

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Trento avente ad oggetto periodi di tirocinio formativi.

L'Ente Parco in questi anni, per aver conseguito risultati concreti e traguardi importanti, ha acquisito una indiscussa credibilità operativa che gli consente di esercitare con efficacia e autorevolezza il ruolo prioritario di tutore di un territorio straordinario per valori naturalistici e paesaggistici.

Fra i settori strategici del Parco Naturale Adamello – Brenta rientrano quello della comunicazione e dell'educazione naturalistica.

L'educazione naturalistica è, per sua specifica caratteristica, comunicazione, ovvero divulgazione di conoscenze che permettono di promuovere ed accrescere, nelle persone, il senso del rispetto e della tutela ambientale. Tra i destinatari più importanti dell'educazione ambientale è da ricordare il mondo scolastico.

In questi ultimi anni l'offerta alle scuole si è ampliata considerevolmente in termini di nuovi progetti, coinvolgimento di nuovi ordini e gradi di scuole (scuole dell'Infanzia, Istituti superiori, Università) e bacino di utenza.

L'ampliamento ed il miglioramento complessivo dell'offerta formativa sul territorio costituisce per il nostro Ente una risorsa sociale, economica e culturale.

Per questo motivo anche nel corso del 2014 il nostro Ente intende rafforzare i rapporti con le Università per l'organizzazione, presso le strutture del Parco, di stage e soggiorni-studio.

Per queste interessanti ed eterogenee attività, l'Amministrazione ogni anno riceve numerose richieste da parte di Università italiane e straniere per poter permettere ai propri studenti di svolgere dei periodi di tirocinio presso la propria struttura. Periodi che hanno la finalità di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

L'Università degli Studi di Trento ha chiesto all'Ente Parco la possibilità di attivare una collaborazione in merito all'organizzazione di tirocini formativi e di orientamento.

Il progetto formativo e di orientamento proposto dall'Università ha l'obiettivo di concretizzare, in un ambiente lavorativo, le nozioni acquisite durante i corsi universitari.

Le Università rientrano fra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, ai quali è consentito promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Nei limiti previsti dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e così come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro-Direzione generale impiego 15 luglio 1998, n. 92 "*Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.03.98*" il Parco si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un massimo di n. 4 soggetti contemporaneamente impegnati in attività di tirocinio di formazione ed orientamento.

Per poter attivare i tirocini risulta necessario stipulare una convenzione tra Ente Parco e Università, finalizzata all'accoglimento di studenti che potranno operare, a titolo gratuito e sotto il coordinamento del Parco, in sinergia con il personale dello stesso Ente.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Parco sarà seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, quale responsabile didattico - organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà definito un programma di tirocinio, nel caso di tirocinio curriculare mentre per il tirocinio formativo e di orientamento, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del *tutor* del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* universitario;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

L'Ente Parco quindi dovrà:

- rendersi disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università di Trento per lo svolgimento di tirocini e tesi da parte di studenti e di laureati da non più di 12 mesi dell'Università;

- favorire l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto e dei processi produttivi;
- rispettare il progetto formativo del tirocinante;
- seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- compilare e trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una scheda di valutazione;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente accaduto al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98.

Considerata la richiesta presentata dall'Università degli Studi di Trento, si propone di:

- aderire alla proposta di collaborazione con l'Università degli Studi di Trento, nella promozione di tirocini di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Trento regolante i rapporti di tirocinio con studenti nell'ambito di tirocini di formazione e orientamento connesse all'attività in essere presso il Parco.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il *"Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
- visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;

- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"*,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di collaborare con l'Università degli Studi di Trento, per tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
2. di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Trento avente ad oggetto la promozione di tirocini quale importante momento del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra curriculare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la convenzione indicata al punto precedente ha una durata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di stipula (31 dicembre 2016), come meglio esplicitato nell'articolo 9 della convenzione medesima;
4. di dare atto che l'Università degli Studi di Trento rientra fra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, ai quali è consentito promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
5. di autorizzare il Presidente del Parco, quale rappresentante legale dell'Ente a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 18.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente  
f.to Antonio Caola

CS/ad